



Corte di Appello di POTENZA
Sezione lavoro

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE
TRATTAZIONE SCRITTA - UDIENZA DEL 15 settembre 2022**

Il Presidente di sezione

- letto l'art. 16, co.1-2, del d.l. n. 228/2021, che recita:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo **221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo **23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10**, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del **31 dicembre 2022**.

2. Le disposizioni di cui all'articolo **23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo**, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, **non si applicano** ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022**;

- reputato che dalla lettura coordinata delle norme innanzi indicate derivi che sino al 31 dicembre 2022 il giudice possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal “*deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile*”;

• considerato che, data la carenza presso questi uffici giudiziari della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità non può allo stato essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

• ritenuto, quindi, che, sulla base dei rilievi sin qui fatti, al fine di limitare al massimo il pericolo di contagi, risponde a criteri di prudenza e prevenzione stabilire che anche l'udienza del **15 settembre 2022** venga trattata integralmente in via cartolare, senza la presenza fisica dei magistrati, del cancelliere, delle parti e dei difensori;

DISPONE CHE

tutte le cause fissate per l'udienza del 15 settembre 2022 si svolgano mediante trattazione scritta, ovverosia mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino a **dieci giorni** prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda casi, dell'art. 181, 309 e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE CHE

1. la cancelleria provveda alla comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti.
2. il presente provvedimento sia trasmesso agli Ordini degli Avvocati del Distretto per la pubblicazione sui rispettivi siti web.

Potenza, 12. 7. 20 22

Il Presidente della Sezione
Dr. Roberto SPAGNUOLO

